

## STATUTO

### "LA GINESTRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA GIORDANIA  
181

Numero REA: GR - 81607

Codice fiscale: 01043390531

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 15-12-2004 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

= che per il collegio sindacale è presente il Presidente  
Antoni Anna;

**DICHIARA**

validamente costituita questa assemblea straordinaria ai sensi dell'art.24 del vigente statuto e passa alla discussione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Prendendo la parola, il Presidente ricorda all'Assemblea che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n.6 del 17 gennaio 2003, occorre adeguare l'attuale testo dello statuto sociale alle disposizioni della riforma societaria, il tutto secondo il testo di Statuto già reso noto all'Assemblea. L'assemblea, dopo avere discusso le proposte, all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare come segue le norme sul funzionamento della società in armonia con le Disposizioni di cui al D.Lgs 17 gennaio 2003 n.6 e successive proroghe e modifiche, intendendo con l'approvazione del seguente testo modificare anche i corrispondenti articoli dell'atto costitutivo della società.

""

**NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Denominazione)**

E' vigente, con sede nel Comune di Grosseto, la Società cooperativa denominata **"LA GINESTRA - Società cooperativa sociale - ONLUS"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ovvero trasferire la sede della società nell'ambito del Comune sopra indicato.

**Art. 2 (Durata e adesioni)**

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La società Cooperativa senza finalità di lucro si propone di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e l'integrazione sociale di cittadini di cui alla lettera d) dell'art. 4 comma I della Legge 8 novembre 1991 n.381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la

democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopera attivamente in tutti i modi possibili con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività produttive principalmente nel settore della produzione, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- a) aziende agricole in proprietà o in affitto;
- b) attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;
- c) attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- d) realizzare o comunque acquisire in proprietà, locazione o in comodato di terreni, impianti e stabilimenti per la produzione di prodotti agricoli, nonché locali, magazzini, spacci negozi di vendita e all'ingrosso e al dettaglio idonei e necessari alla conservazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti medesimi. La Cooperativa potrà usufruire di ogni facilitazione legislativa presente o futura al fine della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti. L'acquisizione di terreni potrà essere finalizzata anche all'impianto di colture sperimentali da attuarsi sia in campo che in serra e gestiti sia direttamente che indirettamente ai fini della sperimentazione pratica ed a carattere dimostrativo e divulgativo. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti atti a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente ai medesimi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,

per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

### TITOLO III

#### SOCI

#### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere altresì soci i genitori o tutori di persone disabili per le quali esercitano la potestà.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze

possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 27 del presente statuto

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 7 (Obblighi del socio)**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

? della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 17;

? della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

**Art.8 (Diritti dei soci)**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno **trenta** giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 27.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro

dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15 e 18, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

**Art. 13 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12, **salvo il limite di cui all'art.2535 comma 2 C.C.**

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

**Art. 14 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)**

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO IV

RISTORNI

**Articolo 15 (Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti

dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -  
debbono considerare la qualità e quantità della prestazione  
lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento  
economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.  
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a  
ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive  
quote.

#### TITOLO V

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

###### **Art. 16 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai  
conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da  
quote, ciascuna del valore non inferiore a 52 euro e non  
superiore ai limiti stabiliti dalla legge
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui  
all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non  
rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci  
deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme  
versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito  
dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa  
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite  
delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono  
essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della  
cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

###### **Articolo 17 (Caratteristiche delle quote)**

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento), all'atto della  
sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di  
Amministrazione e comunque nel termine massimo di un anno .  
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli  
volontari, né essere cedute.

###### **Art. 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni  
anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo  
provvede alla redazione del bilancio, previo esatto  
inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.  
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione  
dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni  
dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180  
(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO VI  
ORGANI SOCIALI

**Art. 19 (Assemblee)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

**Art. 20 (Modalità di convocazione)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

**Art. 22 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

**Art. 23 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio che abbia diritto al voto può farsi rappresentare da un altro socio, ai sensi dell'art. 2372 C.C. Ogni socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

**Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 25 (Amministrazione)**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione

dei soci in sede di nomina.

La maggioranza del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso scritto almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello

scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale ogni socio può convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

**Art. 26 (Organo di controllo)**

Ove lo decidesse l'assemblea dei soci oppure ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procederà alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio sindacale esercita le competenze ad esso attribuite dalla legge.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### TITOLO VII

#### CONTROVERSIE

#### **Art. 27 (Clausola arbitrale)**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, nonché quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,

sono sottoposte preventivamente al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, tutte le suddette controversie saranno devolute all'esclusiva cognizione di un arbitro unico.

L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto sempre secondo le previsioni dello Statuto -Regolamento della stessa. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo lo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile, fatta eccezione per il caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

###### **Art. 28 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

###### **Art. 29 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

###### **Art. 30 (Clausole mutualistiche)**

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 16, 18, 29 dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

#### TITOLO XIX

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

###### **Art. 31 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 32 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

""

L'Assemblea all'unanimità delibera di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente verbale ed allo Statuto quelle modifiche che venissero eventualmente richieste per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese l'Assemblea dichiara che l'indirizzo della società è Via Unione Sovietica n.44.

Ai fini della voltura e della trascrizione del presente atto, il Presidente dichiara che la Cooperativa è proprietaria di terreni siti in Comune di Grosseto e censiti al Catasto Terreni al **Foglio di mappa 73, particelle:**

- **1216**, Ha 00.33.00, seminativo, classe 1, R.D. euro 21,30, R.A. euro 18,75;
- **1218**, Ha 00.59.30, orto, classe 1, R.D. euro 122,50, R.A. euro 76,56;
- **1220**, Ha 00.00.70, fabbricato urbano da accertare;
- **1772**, Ha 00.20.00, seminativo, classe 1, R.D. euro 12,91, R.A. euro 11,36.

Il legale rappresentante della società viene edotto da me notaio sulla necessità, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.M. 23 giugno 2004 pubblicato nella G.U. n.162 del 13 luglio 2004, istitutivo dell'Albo delle Società Cooperative, di presentare la relativa domanda di iscrizione presso l'Albo tenuto dal Registro delle Imprese entro e non oltre il 10 gennaio 2005.

Il medesimo attesta che la Cooperativa ha diritto ad essere iscritta nell'Albo delle Società Cooperative, in quanto società cooperativa a mutualità prevalente e che la società possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni e previdenze vigenti.

Le spese del presente atto sono a carico della società. Atto esente da bollo ai sensi dell'art.19 all.B della Tabella prevista dal D.P.R. 642/72.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto.